

Codice A1813B

D.D. 14 febbraio 2020, n. 269

Concessione demaniale per un attraversamento con condotta fognaria in subalveo del Rio del Vai a monte del ponte situato al Km 5+370 della S.P. n.103 in Comune di CASTAGNETO PO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.AT.5322 - Autorizzazione Idraulica N. 4924/2017 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..



ATTO N. DD-A18 269

DEL 14/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per un attraversamento con condotta fognaria in subalveo del Rio del Vai a monte del ponte situato al Km 5+370 della S.P. n.103 in Comune di CASTAGNETO PO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.AT.5322 – Autorizzazione Idraulica N. 4924/2017 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., con sede in Corso XI Febbraio, 14 - 10152 TORINO (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 07937540016, ha presentato domanda di concessione demaniale, protocollata in data 21 Ottobre 2019 al n. 47350/A1813A, per un attraversamento con condotta fognaria in subalveo del Rio del Vai a monte del ponte situato al Km 5+370 della S.P. 103 in Comune di CASTAGNETO PO (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede la realizzazione di un attraversamento in subalveo, avente lunghezza di circa 10m (misurata trasversalmente all'alveo, in proiezione verticale dai cigli superiori di sponda), costituito da tubazione in polipropilene strutturato di diametro interno $D_i=300$ mm, protetta da calotta in cls di sezione 80X65cm, da eseguirsi a monte del ponte situato al Km 5+370 della S.P. n. 103 sul Rio del Vai presso località Tamagni in Comune di CASTAGNETO PO (TO).

In corrispondenza dell'attraversamento in oggetto sono previste opere di difesa spondale, sia in sinistra che in destra orografica, caratterizzate da scogliere in massi di cava, entrambe di lunghezza complessiva di 6m circa, spessore 1m ed altezza massima di 3,50m circa misurata dal piano di posa delle fondazioni.

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Con nota n° 49721/A1813A del 31 Ottobre 2019 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 e contestuale richiesta delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di CASTAGNETO PO (TO) è stata omessa in quanto già effettuata dall'11 Aprile 2017 al 26 Aprile 2017 propedeuticamente al rilascio dell'Autorizzazione idraulica n. 4924, assunta con Determinazione Dirigenziale n. 1319 in data 10 Maggio 2017.

Preso atto della relazione di fine istruttoria redatta dal Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino in data 31 Ottobre 2019, recante firma del Responsabile del Settore in data 04/11/2019, con la quale viene rinnovata l'autorizzazione idraulica n. 4924, a suo tempo assentita con Determinazione Dirigenziale n. 1319 in data 10 Maggio 2017.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 per spese di istruttoria effettuato in data 12 Novembre 2019.

Dato atto che:

- a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla presentazione di una cauzione pari a € 376,00 ed al pagamento del canone demaniale per l'anno 2020 quantificato in € 188,00, sulla base della tabella canoni vigente;
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

determina

1. di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le

modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'attraversamento in subalveo e delle relative opere di protezione spondale in argomento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.), con riferimento particolare alle strutture di fondazione, i cui piani di appoggio dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1 rispetto alla quota più depresso di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
- c. le opere di difesa spondale previste in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestate sempre a monte e a valle in corrispondenza dei manufatti esistenti, avendo cura di raccordarne in modo omogeneo il collegamento strutturale al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno dei manufatti longitudinali di difesa dovrà essere inoltre raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
- d. i manufatti di protezione spondale dovranno essere mantenuti ad un'altezza comunque non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna, nonchè collocati longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che non determinino restringimenti, anche locali e puntuali, delle stesse sezioni di deflusso dell'alveo interessato dai lavori;
- e. i massi di cava costituenti le difese spondali previste lungo le sponde in corrispondenza dell'attraversamento dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a $0,30 \text{ m}^3$ e peso non inferiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
- f. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione delle opere dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
- g. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
- h. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua; è fatto divieto assoluto altresì di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse; è vietato inoltre lo scarico, all'interno dell'alveo del corso d'acqua, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni all'alveo medesimo, ovvero, quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;
- i. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto il soggetto autorizzato dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente ad eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
- k. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o

sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino;

l. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

m. gli interventi devono essere realizzati con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

n. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

o. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche all'opera o la sua rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua, o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tale opera fosse ritenuta incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua;

p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

q. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato; il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;

r. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

2. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. l'occupazione di aree demaniali per un attraversamento con condotta fognaria in subalveo del Rio del Vai a monte del ponte situato al Km 5+370 della S.P. 103 in Comune di CASTAGNETO PO (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;

3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2038, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

4. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 188,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;
5. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
6. di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese istruttoria, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2019, quello di € 188,00 per canone demaniale riferito all'anno 2020, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020 e che l'importo di € 376,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2020;
7. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Fto Elio Pulzoni